

Proposta Numero: DET-1189-2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente matricola 56570, a tempo indeterminato, concessione benefici legge n. 104/92 - art. 3 comma 3 in alternanza con altro soggetto avente diritto (D.lgs. 105/2022)

IL DIRIGENTE APICALE

"PREMESSO - che la dipendente **matricola 56570** a tempo indeterminato di questa Azienda, ha presentato in data 17.05.2024 prot. n. 0096392, istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, in alternativa con un altro familiare avente diritto, per assistere un congiunto;

VISTO - il certificato medico definitivo , rilasciato dall'ASL di competenza - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto della dipendente **matricola 56570**, **non rivedibile**;

VISTA – la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente in questione dichiara:

- di **non** essere l'unico referente per l'assistenza al congiunto disabile, poiché, in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 come novellato dal D.lgs. 105/2022, art. 3 co. 1 lett.b), i tre giorni di permesso mensile per il predetto fine, saranno fruiti alternativamente, anche da altro congiunto avente diritto del disabile, come identificato in atti;
- che la persona con disabilità in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati ;

VISTO - il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 – Art. 3 co. 1 lett.b) modifiche art. 33 co.3 della legge 104/92 che recita: "omissis Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loroomissis", pertanto viene cancellato il principio del referente unico, secondo cui un solo lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

ATTESO - che secondo il dispositivo dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile o ad ore, come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione "omissis....in questa ipotesi la legge non prevede alternative alla tipologia di permesso, che è giornaliero", tuttavia, in alcuni contratti collettivi tali permessi possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è fissato un contingente massimo di ore (18)...omissis";

VISTA - la legge n. 104 del 05.02.1992 e il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del referente unico) ;

VISTO – L'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 che recita: "*i permessi possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili*";

RITENUTO – per quanto stabilito di legge, di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 56570** fissando la decorrenza del beneficio dal 17/05/2024, data di acquisizione della domanda;

ACQUISITI - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria".

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 56570** tesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104, in alternativa con un altro familiare (D.lgs.n. 105 del 30/06/2022 *Cancellazione al principio del referente unico*) per prestare assistenza al congiunto, riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico definitivo, **non rivedibile**, acquisito agli atti d'ufficio, fissando la decorrenza del beneficio dal 02/04/2024, data di acquisizione della domanda;
- 2) di consentire, per l'effetto, alla predetta, la fruizione alternata , fermo restando il limite complessivo dei 3 giorni di permesso mensile , previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 o in maniera frazionata, cioè ad ore, per un totale di 18 ore mensili, così come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dall'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021;
- 3) di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dei Servizi Infermieristici della Struttura competente, al Direttore Responsabile della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 4) dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

